



COMUNE DI CASACALENDA

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 30-03-2017

Oggetto:	ANNO 2017- PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI.
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :

GIAMBARBA MICHELE ANTONIO	P	BUCCIGROSSI ILARIA	A
VINCELLI MICHELE	P	FIERAMOSCA ANNAMARIA	P
GIOIA ANTONIETTA	P	GAGLIARDI MARCO	P
RAMACIERI GIOVANNA	P	TOZZI PIERO	P
DI MEMMO DOMENICO	P	BIELLO MICHELANGELO	A
MELFI FRANCO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Assume la presidenza il Dr. GIAMBARBA MICHELE ANTONIO in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dr. Russi Antonio, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione **sono stati espressi i seguenti pareri:**

in ordine alla Regolarità Tecnica (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000)

Il Responsabile del Servizio
f.to GIAMBARBA MICHELE ANTONIO

in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000)

Il Responsabile del Servizio
f.to Di Paolo Maria Teresa

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco, il quale illustra brevemente la proposta e afferma quanto segue: “ Nulla cambia rispetto all’anno precedente. Riconfermiamo pertanto le scelte politiche dell’anno scorso”

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTI, in particolare, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge i quali disciplinano la componente TARI;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25.9.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 30/07/2015;

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi e dall’Ufficio Tecnico sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

DATO ATTO che per l’anno 2017 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, il comma 27 lett. a) dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016 ha prorogato per gli anni 2016 e 2017 i criteri di valutazione dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATO l'art.5 c.11 del D.L. n.244 del 30/12/2016 che proroga al 31/03/2017 l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTI il comma 10 lettera e – comma 14 lettera e della L. n. 208/15 l'invio delle delibere al MEF viene anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre è "perentorio" e la trasmissione delle delibere entro tale data è condizione di efficacia. Il mancato invio entro il termine suddetto comporta l'applicazione delle aliquote e delle regole in vigore nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che per la TARI - in virtù del comma 15 dell' art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO opportuno approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2017 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante del presente atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2017 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali –
- D.Lgs. n.267/2000. lo Statuto Comunale; il Regolamento per l'applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI; il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei rispettivi servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017;
3. DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;
4. DI STABILIRE che il numero di rate è pari a due e le scadenze per il pagamento della Tari 2017 sono fissate al 31 MAGGIO e al 30 SETTEMBRE;
5. DI DARE ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
6. DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi

nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale (comma 10 lettera e – comma 14 lettera e della L. n. 208/15).

Inoltre, in relazione all'urgenza, con votazione favorevole unanime espressa in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to GIAMBARBA MICHELE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Russi Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.casacalenda.cb.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 31-03-2017 al 15-04-2017 sub.N° 222 del Registro Pubblicazioni on line.

E' stata comunicata alla Prefettura con Prot. in data .

Casacalenda li 31-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Russi Antonio

Io sottoscritto Segretario Comunale,

C E R T I F I C O

Che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno **30-03-2017**

Casacalenda li 30-03-2017

Il Segretario Comunale
f.to Russi Antonio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casacalenda 31-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russi Antonio